



SEGRETERIE REGIONALI DEL LAZIO

lazio@flcgil.it

cislscuola.reg.lazio@cisl.it

lazio@uilscuola.it

lazio@snals.it

lazio@gilda-unams.it

Roma, 19/10/2018

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche del Lazio

Le sentenze del Consiglio di Stato n. 4503 e 4507 del 2018 hanno chiarito che il solo possesso del diploma non consente agli aspiranti ITP l'iscrizione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le supplenze del personale docente, riservata agli abilitati, in quanto il diploma in sé, disgiunto dalla partecipazione ad una procedura con valore abilitante, non è un titolo idoneo per l'inserimento nella fascia predetta.

Ovviamente, le due sentenze sopra individuate, favorevoli alle tesi dell'Amministrazione Scolastica, la quale aveva impugnato quelle per essa negative del TAR, si applicano ai soli ricorrenti, le cui posizioni dovranno, quindi, essere espunte dalla graduatoria di seconda fascia e riportate alla terza, che è quella di competenza.

E, tuttavia, nelle graduatorie di istituto rimangono iscritti in seconda fascia tutti gli aspiranti ITP i cui ricorsi sono pendenti davanti al Consiglio di Stato e non hanno ANCORA ricevuto il provvedimento di rigetto che deriva dall'impugnativa della sentenza di primo grado del TAR da parte dell'Amministrazione. Costoro si trovano ora nella condizione di poter conseguire un contratto a tempo determinato, non solo e non tanto sulla materia di riferimento, quanto su sostegno. Oltre questi, possono trovarsi nella medesima situazione di vantaggio i candidati incautamente inseriti sulla base della semplice presentazione di un documento attestante la presentazione di un ricorso, senza neppure il fondamento di un provvedimento cautelare.

A parere delle scriventi OOSS, basato anche sulle indicazioni espresse dalle note emanate dall'USR del Lazio, oltre che sull'annuale circolare supplenze:

1. L'inserimento in seconda fascia di istituto può avvenire solo in esecuzione di un provvedimento giurisdizionale di tipo cautelare, o *pleno iure* in caso di mancato appello da parte dell'amministrazione;
2. I contratti a tempo determinato possono essere conferiti con clausola risolutiva solo a chi dispone di un provvedimento cautelare e solo fino all'emanazione del giudizio di merito;
3. Alcun contratto può essere attribuito a chi non disponga di un provvedimento cautelare.

Del resto, ciò emerge con chiarezza dalle varie note sulla materia dell'USR del Lazio¹, oltre che dall'annuale circolare ministeriale sulle supplenze, emanata in data 28/08/2018, prot. 37856 (§ 3 – Disposizioni in materia di ITP). Tutte le citate fonti ribadiscono concordemente che all'inserimento degli ITP si procede **solo** in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che sono totalmente assenti nel caso di cui sub 3 e temporanei nel caso di cui sub 2, viste le pronunce del Consiglio di Stato, che prefigurano l'esito del giudizio di merito.

Tanto ritengono di dover segnalare le scriventi OOSS, ravvisando, in caso di comportamenti diversi da quelli illustrati, gli estremi almeno della **colpa grave** da parte delle istituzioni scolastiche nell'attribuzione di contratti senza titolo, con le conseguenze che sono connesse all'istituto giuridico *de quo* in termini di responsabilità di chi agisce per conto della pubblica amministrazione.

FLC
CGIL
E. Ghignoni

CISL
SCUOLA
C. De Sanctis

UIL
SCUOLA
S. Pantuso

SNALS CONFAL
E. Inzirillo

GILDA U
UNAMS
A. Guida

¹ N. 33219 del 23/08/2018 e n. 33969 del 30/08/2018. Vedasi anche risposta a quesito urgente del DS dell'IIS Luigi di Savoia di Rieti del 10/10/2018